

**Azienda Sanitaria Locale Pescara**

Repertorio n. 1712/23  
del 12/09/2023



\*REP001381226\*

Rep. n

Accordo quadro finalizzato all'affidamento quadriennale del "Servizio di gestione di strutture sanitarie residenziali (casa famiglia e gruppo appartamento) e semiresidenziali (centri diurni e territoriale) destinati a utenti con disabilità psichiatrica".

Delibera di aggiudicazione n. 691 del 08.05.2023 - CIG 953880246D.

\*\*\*\*\*

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con sede legale in Via Renato

Paolini, 47 - 65124 Pescara, C.F./P. IVA 01397530682, PEC

protocollo.aslpe@pec.it, in persona del **Dott. Antonio Caponetti**, nato ad

██████████, nella sua qualità di Direttore Generale F.F. e

Legale Rappresentante della ASL Pescara, giusta Deliberazione n. 1173 del

21.07.2023, in seguito, per brevità, indicata come *ASL/Stazione*

*appaltante/Committente/Amministrazione*

e

la ditta **PROGES Società cooperativa sociale a R. L.**, con sede legale in

Via Colorno, 63 - 43122 Parma, C.F./P.IVA 01534890346, PEC

commerciale.proges@legalmail.it, in persona del **Sig. Francesco Altieri**, nato

a ██████████, nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta

procura speciale del 14.02.2017, n. rep. 24226 e n. racc. 9697 per Notar

Massimiliano Cantarelli del Collegio notarile di Parma, in seguito, per brevità,

indicata come *Fornitore/Appaltatore/Ditta/Impresa/Affidatario*,

**premessato che**

a) con Delibera n. 1828 del 05.12.2022 è stata indetta una procedura

aperta telematica, sulla piattaforma telematica STELLA (Sistema

TELEmatico Acquisti Regione Lazio), ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un Accordo quadro, ex art. 54, comma 3 e art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) finalizzata all'affidamento quadriennale del "Servizio di gestione di strutture sanitarie residenziali (casa famiglia e gruppo appartamento) e semiresidenziali (centri diurni e territoriale) destinati a utenti con disabilità psichiatrica" a lotto unico;

**b)** con Delibera n. 216 del 10.02.2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

**c)** la predetta Commissione Giudicatrice ha rimesso al RUP le valutazioni di propria competenza pubblicate su piattaforma telematica STELLA (Sistema TELEmatico Acquisti Regione Lazio);

**d)** in data 31.03.2023 si è svolta la seduta conclusiva della procedura suddetta con la seguente risultanza di aggiudicazione:

1° classificato ditta Proges Società cooperativa sociale a R. L. – Parma per un importo complessivo di € 4.256.332,01 IVA esclusa;

**e)** la disciplina economica della fornitura è contenuta nell'offerta economica della ditta aggiudicataria, agli atti della UOC ABS, e la disciplina contrattuale è contenuta nel Capitolato speciale e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria, tutte depositate agli atti della UOC ABS;

**f)** il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, si impegna ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali

stabilite, sino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo

quadro stabilito in sede di gara;

**g)** tale importo massimo non impegna in alcun modo

l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti

introiti per l'Affidatario;

**h)** la ASL, in ogni caso, non assume alcun impegno a raggiungere tale

importo né a raggiungere alcun valore minimo;

**i)** con Deliberazione n. 691 del 08.05.2023 la ASL di Pescara ha:

➤ approvato la proposta di aggiudicazione della procedura indetta con

Delibera a contrarre n. 1828 del 05.12.2022 per l'affidamento

quadriennale del "Servizio di gestione di strutture sanitarie residenziali

(casa famiglia e gruppo appartamento) e semiresidenziali (centri diurni

e territoriale) destinati a utenti con disabilità psichiatrica";

➤ aggiudicato il lotto unico alla ditta Proges Società cooperativa sociale

a R. L. – Parma per l'importo complessivo massimo quadriennale di €

4.256.332,01;

**j)** l'aggiudicazione è divenuta efficace, all'esito della verifica del

possesso dei prescritti requisiti in capo all'Affidatario;

**k)** il Fornitore del servizio di cui al presente Accordo quadro ha

presentato la documentazione richiesta che, anche se non

materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale, ivi incluse: la garanzia definitiva per un importo di €

170.253,28 di cui alla polizza fideiussoria n. 196423585, rilasciata da

UnipolSai Assicurazioni Spa in data 09.08.2023; polizza copertura

assicurativa RCT/RCO n. 2561/63/113146712 emessa da UnipolSai

Assicurazioni Spa, con scadenza il 31.12.2023 e tacito rinnovo

pattuito al 31 dicembre di ogni anno;

**tutto ciò premesso,**

**tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,**

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi inclusi la Delibera a contrarre n. 1828 del 05.12.2022, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale nonché la Delibera di aggiudicazione n. 691 del 08.05.2023 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale, ancorché non allegati: offerta tecnica/economica del Fornitore, garanzia definitiva, polizza assicurativa RCT/RCO.

**ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Si rinvia all'art. 1 del Capitolato speciale.

2. Il presente Accordo quadro ha per oggetto l'affidamento quadriennale del servizio di gestione di strutture sanitarie residenziali (casa famiglia e gruppo appartamento) e semiresidenziali (centri diurni e territoriale) destinati a utenti con disabilità psichiatrica.

3. Per i servizi relativi alla Casa famiglia di Penne, ai Centri diurni di Penne, Tocco da Casauria e Pescara, alla Assistenza domiciliare, la durata prevista dell'Accordo quadro è pari ad anni 4 (quattro), a decorrere dalle ore 00.00 del 15.09.2023.

4. Per i servizi relativi alla Casa famiglia Pescara e al Gruppo appartamento

Pescara, si conviene che la fornitura abbia durata massima triennale.

5. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali, della corretta e regolare erogazione del servizio/esecuzione della fornitura, della puntuale osservanza delle leggi e regolamenti vigenti, degli eventuali danni comunque arrecati sia a cose che a persone.

6. L'Amministrazione può sospendere o ridurre l'esecuzione /fornitura del servizio, dandone preavviso all'Appaltatore con almeno 2 mesi di anticipo, nelle seguenti circostanze:

- in qualsiasi momento, per effetto di modifiche organizzative dell'Ente dovute a norme di legge, di regolamento o disposizioni europee, nazionali o regionali disciplinanti i servizi oggetto del Capitolato speciale;
- per altre sopravvenute ed oggettive esigenze aziendali.

7. In tali casi, l'affidatario previamente informato non può sollevare eccezioni di alcuna natura né chiedere alcun indennizzo.

#### **ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Si rinvia all'art. 2 del Capitolato speciale.

#### **ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Si rinvia all'art. 3 del Capitolato speciale.

#### **ART. 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Committente indica il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC):

- a) per le strutture semiresidenziali e residenziali ubicate a Penne, nella persona del Dott. Vittorio Di Michele (Direttore UOC CSM area Nord);

b) per le strutture semiresidenziali e residenziali ubicate a Pescara e Tocco da Casauria, nella persona della Dott.ssa Gina Vespucci (Direttore f.f. CSM area Sud).

2. Il DEC deve, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione del presente Accordo nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

3. Il DEC è il Supervisore Responsabile dei rapporti con il fornitore, in nome e per conto della Stazione appaltante. Al DEC è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi commissionati.

4. Il DEC, al termine del periodo di vigenza dell'Accordo ed entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo ordinativo di servizio, deve inviare al Fornitore il certificato di conformità/regolare esecuzione delle forniture.

#### **ART. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO**

1. Si rinvia all'art. 5 del Capitolato speciale.

2. L'importo complessivo massimo dell'Accordo quadro è di € 4.256.332,01 IVA esclusa.

3. La Stazione appaltante, in ogni caso, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo; l'Accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze del Committente - ma solo il loro prezzo e tipologia.

4. L'Impresa, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, si impegna ad

accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza massima del valore sopra riportato.

5. In capo all'Amministrazione e in base alle sue esclusive necessità, è prevista la facoltà/opzione di:

❖ rinnovo biennale, alle stesse condizioni economiche o più favorevoli per la ASL;

❖ estensione fino a un quinto del valore dell'Accordo quadro, alle stesse condizioni previste, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte di eventuali incrementi di attività relativi alla medesima tipologia di servizi previsti nel Capitolato speciale, da erogare presso ulteriori sedi situate sul territorio di competenza della ASL di Pescara;

❖ proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti o più favorevoli per la S.A., per un periodo di mesi 6 (sei), ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente.

6. I prezzi unitari di fornitura non possono subire incrementi durante l'esecuzione.

7. Non sono stati previsti dal competente Ufficio della ASL costi per la sicurezza da interferenza.

#### **ART. 6 – RAPPORTI TRA ASL E APPALTATORE**

1. Si rinvia all'art. 6 del Capitolato speciale.

2. Per il Fornitore, il Responsabile della gestione del servizio è la Sig.ra Silvia

Di Zio, Coordinatrice territoriale, mail: [silvia.dizio@proges.it](mailto:silvia.dizio@proges.it) PEC:

*commerciale.proges@legalmail.it* tel: 347 5747321.

3. Il Responsabile del Fornitore deve essere costantemente reperibile; esso assume il ruolo di rappresentante del Fornitore nei confronti dei vari organi direttivi, tecnici, amministrativi e sanitari della ASL; l'Appaltatore fornisce al Responsabile tutti i poteri ed i mezzi idonei ad assicurare la vigilanza sul personale e la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali; il Responsabile ha la funzione di controllo e di verifica per tutte le operazioni condotte nella gestione del servizio.

4. In caso di assenza o sostituzione del predetto Responsabile, il Fornitore deve immediatamente comunicare al DEC il nominativo di un suo sostituto.

5. Il Fornitore, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni dell'Accordo quadro o prima di mutare ragione sociale, deve darne comunicazione scritta alla ASL, trasmettendo al RUP tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.

6. L'Amministrazione si riserva di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario. Il mancato preavviso di cui al comma precedente fa sorgere in capo alla ASL la facoltà di recedere dal presente Accordo quadro.

**ART. 7 – FUNZIONI PROPRIE RELATIVE AL SERVIZIO DELLA  
ASL E DELL'APPALTATORE**

Si rinvia all'art. 7 del Capitolato speciale.

**ART. 8 - OBBLIGHI DELLA ASL E DELL'APPALTATORE**

Si rinvia all'art. 8 del Capitolato speciale.

**ART. 9 – PERSONALE**



Si rinvia all'art. 9 del Capitolato speciale.

#### **ART. 10 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. Si rinvia all'art. 10 del Capitolato speciale.

2. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, previdenza ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e comunque in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro.

3. Il Fornitore si impegna a partecipare a ogni convocazione richiesta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL o suo incaricato.

#### **ART. 11 – NORME DI COMPORTAMENTO E SEGRETO**

##### **PROFESSIONALE**

Si rinvia all'art. 11 del Capitolato speciale.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Si rinvia all'art. 12 del Capitolato speciale.

2. Il trattamento dei dati personali da parte del Fornitore deve essere compiuto in adempimento delle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/03 come modificato con D.lgs. n. 101/2018.

3. Il Fornitore, su richiesta dell'Amministrazione, deve specificare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni.

4. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione, di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo.

5. Il Fornitore è responsabile per l'esatto adempimento da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e protezione anzidetti.

6. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza e protezione costituisce grave inadempimento pertanto le parti convengono che l'Amministrazione abbia la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

7. La ASL di Pescara tratta i dati relativi all'Accordo quadro, alla sua esecuzione nonché ai singoli ordinativi di fornitura per finalità di gestione dell'Accordo quadro medesimo, di esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, di adempimento degli obblighi a questa connessi, di studio e statistica, di monitoraggio dei consumi e di controllo della spesa nonché per l'analisi di ulteriori risparmi ottenibili.

8. La ASL di Pescara acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

9. Il trattamento dei dati avviene tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

#### **ART. 13 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Si rinvia all'art. 13 del Capitolato speciale.

2. Le parti dispongono che con successivo atto la ASL di Pescara, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a designare il Fornitore, nella persona del Sig. Giancarlo Anghinolfi, nato a Montechiarugolo (PR) il 17.08.1957, Procuratore con poteri di rappresentanza e Direttore generale in forza di Atto Rep. N. 24225 del 14.02.2017, quale Responsabile per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali così come al punto 2 designato deve a sua volta provvedere a fornire le necessarie istruzioni a tutto il proprio personale che svolgerà il servizio oggetto del presente contratto, affinché i dati personali e quelli appartenenti a particolari categorie, ai sensi dell'art. 9 GDPR, soprattutto a carattere sanitario, di cui quest'ultimo venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa, vengano considerati come riservati e come tali trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Si rinvia all'art. 14 del Capitolato speciale.

2. In ottemperanza, nei limiti e alle condizioni di cui alla predetta disposizione, al Disciplinare di gara e all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, il Fornitore si riserva di affidare in subappalto le attività di pulizie a Società specializzate in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e rispetto alle quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 575/65 e s.m.i., nel rispetto del limite massimo di Legge.

2. Prima dell'inizio del contratto di subappalto il Fornitore ottempera, nello specifico, a quanto prescritto dall'art. 105 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

3. In caso di inammissibilità del subappalto per tutte o per alcune prestazioni

dinanzi indicate, l'Impresa provvede direttamente all'esecuzione delle stesse.

4. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo,

a pena di risoluzione del medesimo.

5. Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione,

fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi alla Ditta

aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 15 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA**

##### **ASSICURATIVA**

1. Si rinvia all'art. 15 del Capitolato speciale.

2. Il Fornitore ha presentato polizza per copertura danni RCT/RCO n.

2561/63/113146712 emessa da UnipolSai Assicurazioni Spa, con scadenza il

31.12.2023 e tacito rinnovo pattuito al 31 dicembre di ogni anno.

3. Il Fornitore si impegna a presentare, prima della scadenza della predetta

polizza di cui al punto 2, quietanza di rinnovo avente validità fino alla

scadenza del presente affidamento.

#### **ART. 16 – CONTROLLI E PENALITÀ**

Si rinvia all'art. 16 del Capitolato speciale.

#### **ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Si rinvia all'art. 17 del Capitolato speciale.

2. I corrispettivi dovuti dalla ASL di Pescara al Fornitore, per la prestazione

dei servizi, sono indicati nell'offerta economica dell'affidatario.

3. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui alla Legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti

relativi all'esecuzione del presente Accordo quadro sono effettuati a mezzo

del seguente conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva): IBAN  
IT97J0877012700000000700536 – presso Banca BCC Rivarolo Mantovano e  
che le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono Bolondi Michela  
(Presidente) Nata il 19/09/1968 a Sant’Ilario (RE) Residenza: Gattatico (RE),  
Via Tragni n. 47/A Codice fiscale: BLNMHL68P59I342R - Corotti Francesca  
(Vice Presidente) Nata il 03/04/1974 a Milano Residenza: Parma Via  
Borghetto, 20 Codice fiscale: CRTFNC74D43F205V - Coscia Guido  
(Procuratore speciale) Nato il 10/02/1963 a Parma Residenza: Parma Via  
Luigi Froni 3 Codice fiscale: CSCGDU63B10G337K.

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva  
del Fornitore, certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di  
regolarità contributiva) in corso di validità.

5. Qualora, per causa imputabile all’Amministrazione inadempiente, il  
versamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui  
all’articolo seguente, gli interessi moratori sono dovuti, nella misura prevista  
dalla normativa vigente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il  
pagamento fino al giorno del soddisfo, salvo il minor saggio eventualmente  
concordato fra le parti, nei limiti ed alle condizioni di cui al D. Lgs. 231/2002.

6. La misura degli interessi moratori è comprensiva del maggior danno, ai  
sensi dell’art. 1224 del Codice Civile.

#### **ART. 18 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Si rinvia all’art. 18 del Capitolato speciale.

2. La Stazione appaltante, a seguito della completa effettuazione delle  
prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di  
regolare esecuzione, provvede alla liquidazione del corrispettivo contrattuale,

entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Fornitore, previa ricezione dell'ordine da parte della ASL, a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato, indicato all'art. 17 del presente Accordo.

3. Le fatture, sulle quali deve essere indicato il riferimento al numero di repertorio del presente Accordo quadro, alla Delibera n. 691 del 08.05.2023 - CIG 953880246D, devono essere intestate a: ASL di Pescara, via Renato Paolini n. 47, 65124 Pescara, C.F./P.IVA 01397530682 e spedite al Committente attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7.3.2008.

4. L'Amministrazione è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96.

5. Le fatture emesse nei confronti del Committente, comprensive di IVA, devono contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".

6. Per effetto di tale regime, all'Appaltatore viene liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che viene versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

7. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione. Il Fornitore accetta che la ASL non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

8. Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile al Committente, vengono corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 192/2012. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile al Committente.

9. Il Fornitore accetta che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscano requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Stazione appaltante.

10. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola il Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; il Fornitore ha, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.

11. In caso di applicazione delle penali, l'importo delle medesime è oggetto di emissione di nota di addebito al Fornitore. È altresì facoltà della ASL rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla cauzione.

12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, il Committente verifica, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, il Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procede alla sospensione del pagamento.

#### **ART. 19 – CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Si rinvia all'art. 19 del Capitolato speciale.

#### **ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Si rinvia all'art. 20 del Capitolato speciale.

#### **ART. 21 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE**

Si rinvia all'art. 21 del Capitolato speciale.

#### **ART. 22 - NORME ANTICORRUZIONE**

Si rinvia all'art. 22 del Capitolato speciale.

#### **ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Si rinvia all'art. 23 del Capitolato speciale.

2. Il Fornitore ha prestato cauzione, a garanzia della completa ed esatta esecuzione del contratto, per una somma di € 170.253,28 di cui alla polizza fideiussoria n. 196423585, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Spa in data 09.08.2023.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali pertanto la ASL ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti della ASL a far data dall'avvio dell'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo quadro.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo quadro e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso derivanti.

6. La garanzia viene svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della ASL verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni



contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. In ogni caso il garante viene liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto di applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla ASL.

9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la ASL ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro.

#### **ART. 24 - SPESE ACCESSORIE**

Si rinvia all'art. 24 del Capitolato speciale.

#### **ART. 25 - FORO COMPETENTE**

Si rinvia all'art. 25 del Capitolato speciale.

#### **ART. 26 - NORME DI RINVIO**

1. Si rinvia all'art. 26 del Capitolato speciale.

2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissioni e/o ritardo da parte della ASL di Pescara, nella richiesta di adempimento di una o più obbligazioni previste dall'Accordo quadro, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Il presente Accordo quadro si compone di n. 19 facciate + 2 facciate di offerta economica.

#### **ART. 27 – PERIODO DI PROVA**

Per i primi 6 (sei) mesi successivi alla stipula del presente Accordo, l'appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire al Committente una valutazione ampia e approfondita del rapporto. In esito a tale valutazione, a fronte di oggettive e motivate discordanze fra il servizio reso e quello previsto nell'Accordo quadro, nel Capitolato speciale e nell'Offerta tecnica/economica del Fornitore, la ASL si riserva di applicare le penali e/o di risolvere il presente accordo. In tale eventualità al Fornitore spetterà il solo corrispettivo per la prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante – ASL di Pescara:

il Dott. Antonio Caponetti \_\_\_\_\_ (firma digitale).

Per il Fornitore, ditta PROGES Società cooperativa sociale a R. L.:

Il Sig. Francesco Altieri \_\_\_\_\_ (firma digitale).

\*\*\*\*\*

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo quadro e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il Fornitore dichiara altresì di accettare e approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

artt. 1, 5, 6 e 18.

Per il Fornitore, ditta PROGES Società cooperativa sociale a R. L.:

il Sig. Francesco Altieri \_\_\_\_\_ (firma digitale).

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI STRUTTURE SANITARIE RESIDENZIALI (casa famiglia e gruppo appartamento) E SEMIRESIDENZIALI (centri diurni e territoriale) DESTINATI A UTENTI CON DISABILITA' PSICHIATRICA

*Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000*

Il sottoscritto Giancarlo Anghinolfi

nato a Montechiarugolo (PR) il 17.08.1957

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Procuratore con poteri di rappresentanza

della impresa PROGES Società cooperativa sociale

con sede legale in Parma (PR), Via Colorno 63 – 43122 Parma PR

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Progr.	Descrizione servizio	(A)	(B)	(B1)	(C)	(D)	(E)	(F)
		N. utenti	N.GG annui	N.GG durata contratto	Tariffa a base d'asta	Valore totale a base d'asta ( $A \times B1 \times C$ )	Ribasso percentuale offerto su (D)	Valore offerta ribassata sul totale a base d'asta ( $E \times D$ )
							n.b. Fino alla seconda cifra decimale (se non indicato sarà considerato...00%	
1	Casa famiglia Penne	6	365	1460	€ 97,00	€ 849.720,00	6,31%	€ 796.102,67

2	Casa famiglia Pescara	9	365	1095	€ 97,00	€ 955.935,00	€ 895.615,50
3	Gruppo appartamento (Pescara)	6	365	1095	€ 62,00	€ 407.340,00	€ 381.636,85
4	Centro diurno Penne	35	250	1000	€ 38,00	€ 1.330.000,00	€ 1.246.077,00
5	Centro diurno Tocco						€ 0,00
6	Centro diurno Pescara						€ 0,00
7	Assistenza domiciliare	20	250	1000	€ 50,00	€ 1.000.000,00	€ 936.900,00
Totale						€ 4.542.995,00	€ 4.256.332,02

**DICHIARA**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che l'importo dei propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è pari ad euro € 42.563,32 (in cifre), quarantaduemilacinquecentosessantatrevirgolatrentadue (in lettere).
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che l'importo dei propri costi della manodopera è pari ad euro € 3.927.472,60 (in cifre) tremilioninovecentoventisettemilaquattrocentosettantaduevirgolasessanta (in lettere).

Data firma digitale



Si precisa che:



# Rapporto di verifica

Nome file: **Accordo quadro\_Servizio gestione strutture sanitarie residenziali e semiresid\_Proges soc.c**

Data di verifica: **11/09/2023 07:47:41 UTC**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 ALTIERI FRANCESCO	InfoCamere Qualified Electroni...	2	✓
1	 ANTONIO CAPONETTI	ArubaPEC EU Qualified Certific...	3	✓
	<b>Appendice A</b>		4	



Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 11/09/2023 07:47:41 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 08/09/2023 07:34:50 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Dettagli certificato**

Nome e Cognome del soggetto: **ALTIERI FRANCESCO**

Codice fiscale: **TINIT-LTRFNC74D19F537Q**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **16e1b6**

Autorità emittente: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.14.1.1.30;CPS URI: [Validità: \*\*dal 30/05/2022 08:16:06 UTC al 30/05/2025 00:00:00 UTC\*\*](https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.1.3.76.16.6;displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019; dal 30/05/2022 08:16:06 UTC al 30/05/2025 00:00:00 UTC</a></b></p></div><div data-bbox=)**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido





Firma valida

La firma è in formato CADES-BES



**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 11/09/2023 07:47:41 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 08/09/2023 10:34:30 UTC



**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Dettagli certificato**

Nome e Cognome del soggetto: **ANTONIO CAPONETTI**

Codice fiscale: **TINIT-CPNNTN58H20A462L**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **5e9210ea72401411**

Autorità emittente: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1;CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps>  
1.3.76.16.6;**

Validità: **dal 06/06/2023 08:11:30 UTC al 06/06/2026 08:11:30 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N.

910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido

## **Appendice A**

### **A.1 Certificati delle autorità radice (CA)**

#### **A.1.1 ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **4d4afd13e8ae2789**

dal **26/04/2017 06:28:06 UTC** al **21/04/2037 06:28:06 UTC**

#### **A.1.2 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **01**

dal **04/12/2019 09:49:37 UTC** al **04/12/2035 10:49:37 UTC**